

# SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE D'OPERA

## Dichiarazione d'opera: di cosa bisogna tener conto?

Sulla base della presente checklist spieghiamo in breve i requisiti da rispettare per una corretta dichiarazione d'opera. La preghiamo di osservare le seguenti indicazioni, dato che i formulari potranno essere trattati solo se debitamente compilati.

### 1. Devo notificare alla SUISA tutte le mie opere?

In base alla regolamentazione del contratto di tutela, i membri devono dichiarare tutte le opere prima della loro pubblicazione alla SUISA. La SUISA non versa indennità per opere non notificate.

### 2. Devo inviare una dichiarazione d'opera per ciascuna delle mie opere?

In linea di principio è necessario compilare una dichiarazione d'opera per ogni opera. Tuttavia, nel caso in cui più opere abbiano gli stessi aventi diritto e tutte le indicazioni dell'opera combacino, basta un unico formulario con una lista dei titoli restanti.

### 3. Di che cosa bisogna tener conto riguardo al titolo dell'opera?

Il titolo di un'opera già notificata non deve essere modificato. In occasione di ogni menzione – ad es. sulla cover del CD, sulla dichiarazione di supporto sonoro oppure sui formulari dei programmi per i concerti – il titolo deve figurare nella stessa grafia. Variazioni ortografiche e formulari compilati in maniera incomprensibile possono far sì che la SUISA non sia in grado di attribuire l'opera al relativo autore e che non possa quindi versare correttamente le indennità.



Dichiarazione d'opera

Titolo\* (stampatello)

Annessioni della SUISA

Numero dell'opera

N° opus      Anno di creazione      Durata in min.

EWCI

### 4. Di che cosa bisogna tener conto riguardo ai partecipanti?

La preghiamo di annotare un solo nome per riga e di indicare nome e cognome degli autori per intero. Il numero IPI da indicare (risp. IP-Name-Nr.) è il numero di socio internazionale dell'autore o dell'editore. Può consultare i numeri degli autori ed editori sul sito web della SUISA nella sezione della banca dati online sotto le opere che hanno già dichiarato. Al posto del suddetto numero gli autori possono indicare anche la

loro data di nascita. Se uno degli autori o editori partecipanti all'opera è associato ad una società straniera, deve inoltre indicare il nome di tale società. Nella rubrica «Editore» deve essere indicato il nome della casa editrice e non dell'azienda di supporti sonori (etichetta). Per le opere inedite la rubrica deve essere lasciata vuota. Un sub-editore (= sub-edizione per un determinato territorio) può essere indicato solo se l'opera ha un editore. La menzione di un sub-arrangiatore (= persona che crea un arrangiamento dell'opera su incarico del sub-editore) e di un sub-paroliere (= persona che crea un nuovo testo abbinato all'opera su incarico del sub-editore) è possibile solo nella misura in cui l'opera dispone di un editore e di un sub-editore.

**Aventi diritto** (Qualità, Cognome, Nome)

<b>C</b> Compositore	
<b>A</b> Paroliere	
<b>AR</b> Arrangiatore*	
<b>E</b> Editore	

### 5. Quale «chiave di ripartizione» deve figurare sul formulario di dichiarazione?

La compilazione della rubrica «chiave di ripartizione» è facoltativa. Se vi si annota qualcosa, tutte le parti insieme devono raggiungere come risultato il 100%. Se non è stato indicato nulla, la SUISA ripartisce le parti conformemente alle disposizioni del regolamento di ripartizione.

**Chiave di ripartizione\***

Società	Esecuzioni Emisiori	Supporti sonori
	%	%
	%	%
	%	%
	%	%
	%	%

## 6. Quali giustificativi devono essere allegati alla dichiarazione d'opera?

È necessario allegare un contratto d'edizione solo nel caso in cui la rubrica «Editore» sia stata compilata. Se non partecipa nessuna casa editrice, non bisogna indicare nulla nella rubrica «Editore» (contratto del / valevole fino al, ecc.).

Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera ancora protetta, deve inoltrare l'autorizzazione dell'editore o del compositore dell'opera originale, mentre per la sonorizzazione di un testo protetto è richiesta l'autorizzazione scritta dell'editore o eventualmente dell'autore o dei suoi eredi.

Se notifica l'arrangiamento di un'opera libera, deve inoltrare un esemplare giustificativo (copia dello spartito o un demo) e il documento utilizzato, affinché la SUISA possa verificare che non sia protetta. Questo vale per le opere il cui autore è deceduto da oltre 70 anni, il cui autore è sconosciuto e inoltre per le opere tramandate di tradizione popolare.

La SUISA può richiedere, all'occorrenza, per tutte le notifiche, un esemplare giustificativo nel formato da definire da parte della stessa.

### Genere dell'opera

Carattere*
Strumentazione <sup>†</sup>

### Edizione

Contratto del	Valevole fino al
Territorio d'edizione*	
Clausola contrattuale per supporti sonori <input type="checkbox"/> Fabbricazione <input type="checkbox"/> Vendita	

## 7. Chi deve firmare il formulario di notifica d'opera?

Per le opere inedite, devono firmare il formulario tutti gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori) che partecipano al prodotto dell'opera. Se manca una firma, la SUISA rispedisce il formulario e richiede la firma mancante.

Per le opere edite è sufficiente la firma dell'editore, nel caso in cui tutti i partecipanti abbiano firmato il contratto d'edizione. Il consenso di tutti gli autori e le autrici partecipanti (arrangiatori inclusi, se del caso), è desumibile dal contratto d'edizione da allegare.

Qualora non tutti gli autori abbiano firmato il contratto d'edizione, gli autori la cui parte non è edita, devono firmare il formulario di notifica dell'opera.

## 8. In che modo posso (far) proteggere le mie opere?

In base alle disposizioni della legge sul diritto d'autore, le opere godono automaticamente di protezione dal momento della loro creazione, vale a dire senza registrazione. Dato che tuttavia, nel caso di una controversia sulla paternità, potrebbe rendersi necessario provare quando l'opera stessa sia stata creata, è consigliabile l'adozione di due misure:

Dichiarazione d'opera alla SUISA (per i membri)

Invià a se stesso/a per posta una registrazione dell'opera su un supporto sonoro o gli spartiti della medesima. Il tutto dev'essere spedito per raccomandata e non dev'essere aperto (per membri e non-membri).

Queste due misure non sono necessarie per tutelare l'opera, ma facilitano la produzione della prova nel caso di controversia sulla data di creazione e sull'autore della stessa.

## 9. In che cosa consiste la differenza tra notifica di supporto sonoro e notifica d'opera?

La dichiarazione d'opera viene effettuata dagli autori e/o dagli editori. Serve a rilevare gli aventi diritto e le loro parti al prodotto.

La dichiarazione di supporto sonoro viene effettuata dal produttore del supporto (produttore, etichetta). Senza tale dichiarazione, il produttore non è autorizzato a produrre il supporto sonoro.

La dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera e viceversa. (Chi produce supporti sonori con proprie opere, deve inoltrare alla SUISA oltre alle dichiarazioni d'opera anche le dichiarazioni di supporto sonoro, dato che è al contempo produttore del supporto. In questo caso la SUISA accetta una dichiarazione di rinuncia di tutti gli autori cosicché la concessione di licenza del supporto sonoro risulta gratuita. Richieste di questo genere devono essere indirizzate alla divisione Diritti di riproduzione della SUISA.)

## 10. Posso notificare le mie opere online?

Può dichiarare le Sue opere online o spedirci un formulario di dichiarazione d'opera compilato per posta. Troverà ulteriori informazioni sulla dichiarazione di un'opera. Per ulteriori chiarimenti, si rivolga alla divisione competente della SUISA.

## Altre domande?

Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi in qualsiasi momento alla nostra Divisione Membri.

Tel. autori: 091 950 08 28  
E-mail autori: autori@suisa.ch

Tel. editori: 044 485 68 20  
E-mail editori: publishers@suisa.ch